

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco
Autorizzazione ad assolvere l'imposta di bollo in
modo virtuale dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Prov.le di Lecco - Ufficio Territoriale di
Lecco n. 4665 del 15/02/2016 - art. 3/2016. Il
pagamento è avvenuto in modo virtuale (2°
comma art. 15 D.P.R. n. 642/1972)

Rep.gen. n. 213/2023

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA

TRA

L'**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco**, (di seguito denominata ASST), con sede in Lecco, Via dell'Eremo n. 9/11, codice fiscale e partita IVA 03622120131, nella persona del Direttore S.C. Affari Generali e Legali Avv. Luisa Fumagalli, su delega del Direttore Generale

E

Il **Comune di Casatenovo**, con sede in Casatenovo (LC), Piazza Repubblica n. 7, codice fiscale e partita IVA 00631280138, nella persona del Sindaco Filippo Galbiati

PREMESSO

che la S.C. Medicina del Lavoro dell'ASST è autorizzata ad effettuare attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. a favore di soggetti terzi pubblici e privati mediante atti convenzionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune di Casatenovo affida alla S.C. di Medicina del Lavoro dell'ASST, sotto la responsabilità del Direttore della predetta Struttura, la sorveglianza sanitaria per la tutela della salute dei propri lavoratori.

Il Comune di Casatenovo dichiara che il numero dei suddetti lavoratori che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., debbono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria è pari a 50 (cinquanta);

ART. 2

L'attività di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. verrà espletata da un dirigente medico individuato dal Direttore della S.C. Medicina del Lavoro nel rispetto della normativa dettata nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro del personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.

Il medico competente si impegna:

1. a sottoscrivere l'accettazione dell'incarico di medico competente;
2. ad effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro, almeno una volta all'anno, per l'individuazione dei rischi per la salute dei lavoratori;
3. a valutare gli agenti di rischio, anche con eventuali misurazioni, per il controllo dell'esposizione dei lavoratori;
4. a formulare il protocollo per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
5. ad eseguire le visite mediche e gli eventuali esami integrativi con il rispetto della periodicità stabilita dal protocollo;
6. ad esprimere il giudizio di idoneità del lavoratore visitato alla mansione lavorativa specifica;
7. ad istituire ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
8. ad informare i lavoratori del significato e dei risultati del controllo sanitario;
9. a stilare una relazione sulle condizioni di rischio e di salute della popolazione controllata;
10. a collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso nei casi previsti dall'art. 45 D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;

11. a collaborare con il datore di lavoro all'attività di formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi per la salute connessi con l'attività svolta e sugli interventi di protezione e prevenzione adottati.

ART. 3

Il costo delle singole prestazioni verrà fatturato al Comune di Casatenovo in base al tariffario dell'ASST, vigente nel tempo, delle prestazioni della S.C. Medicina del Lavoro.

Per le prestazioni non comprese nel predetto tariffario verranno applicati gli importi previsti dal tariffario SSN.

Oltre agli oneri di cui sopra il Comune di Casatenovo riconosce a favore dell'ASST, a fronte dei costi conseguenti alle funzioni attribuite al medico competente dal predetto Decreto Legislativo, un compenso annuo forfettario rapportato al numero dei dipendenti, a seconda che sia inferiore o superiore a 50, stabilito dal tariffario di cui al comma 1.

ART. 4

La presente convenzione ha validità dalla data di stipula sino al 31/12/2025, salvo disdetta di una delle parti da notificarsi con almeno 60 giorni di preavviso tramite PEC.

ART. 5

I compensi dovranno essere versati direttamente all'ASST entro 30 giorni dalla fattura, come segue:

Giro Fondi Banca d'Italia

Conto Corrente n. 319690

IBAN: IT 42 E 01000 03245 128300319690

ART. 6

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'ASST si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione anticipata della presente convenzione in caso di inadempimento del Comune di Casatenovo alla seguente obbligazione essenziale: mancato pagamento delle prestazioni entro il termine prefissato.

ART. 7

La presente convenzione è:

- esente da IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 19 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 26/4/1986 n. 131;
- soggetta, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico del Comune di Casatenovo. Tale imposta verrà anticipata dall'ASST e successivamente addebitata al Comune di Casatenovo tramite fattura.

ART. 8

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare autonomo del

trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

ART. 9

In caso di controversia le parti eleggono la competenza del Foro di Lecco.

Il testo verrà sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Lecco,

Casatenovo,

Per l'ASST

Per il Comune di

Casatenovo

IL DIRETTORE

IL SINDACO

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv. Luisa Fumagalli)

(Filippo Galbiati)

**Le parti stipulanti approvano specificatamente l'art. 9 sul Foro
Competente.**

Per l'ASST

Per il Comune di

Casatenovo

IL DIRETTORE

IL SINDACO

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv. Luisa Fumagalli)

(Filippo Galbiati)